

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. **93** - 938/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI PARELLA – VARIANTE PARZIALE N. 9/2018 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il **Comune di Parella:**

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 137-37960 del 16/10/1984, successivamente modificato con le Varianti strutturali approvate con D.G.R. n. 53-31994 del 31/01/1994 e n. 22-01473 del 11/02/2011 (quest'ultima Variante strutturale e adeguamento al PAI);
- sono state approvate complessivamente n. 6 Varianti Parziali al P.R.G.I., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 26 del 29/11/2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9/2018 al P.R.G.I. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 05/12/2018 con nota prot. 2920/2018 (pervenuto in data 04/01/2019, di cui al ns. prot. 826/2019 del 07/01/2019), per il

pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, così previsto dal 7° comma dello stesso articolo 17 della citata legge;

- (*pratica n. VP/002/2019*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 502 abitanti al 1971, 476 abitanti al 1981, 484 abitanti al 1991, 468 abitanti nel 2001 e 468 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in modesto decremento dal 1971 al 2011;
- superficie territoriale di 269 ettari di collina, dei quali: 142 ettari con pendenze inferiori al 5%, 69 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 58 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 139 ettari in Classe II[^], pari a circa il 52% del territorio comunale ed inoltre, si evidenziano 95 ettari di aree boscate;
- è ricompreso nella **zona omogenea 9 "Eporediese"** della Città Metropolitana di Torino, costituita da 58 Comuni, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 delle N.d.A. non comprende il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana e non lo individua tra quelli con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. non individua ambiti produttivi di livello 1 o 2;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo D;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Pedemontana S.P. n. 565 di Castellamonte e dalle Strade Provinciali n. 63 di Colletterto Giacosa e n. 222 di Castellamonte;
- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dalle acque pubbliche del Torrente Chiusella;
- tutela ambientale: si evidenziano, dal PTC2, 121 ettari di fasce perfluviali e 26 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

preso atto, che il Comune di Parella è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) con la Variante strutturale n. 4/06;

preso atto, inoltre, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Parella a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/11/2018 di adozione della Variante 9/2018;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente del Comune di Parella adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prende l'avvio dall'esigenza della Amministrazione Comunale di apportare delle modifiche alla norme tecniche di attuazione, nonché di accogliere varie istanze di privati cittadini, e che le modifiche proposte, sono le seguenti:

- previsione di alcune specifiche all'art. 15 bis "*Norme particolari per l'area Rr2 relativamente alla parte esclusa dal vincolo monumentale del Castello di Parella.*" delle Norme di Attuazione finalizzate ad ammettere opere accessorie e volumi tecnici pertinenziali sul patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi omogenei nell'ambito delle aree di tutela specifica.
- parziale classificazione dell'area Rc3 come area a capacità insediativa esaurita (Re12) e riclassificazione dell'area stralciata come area agricola, analoga a quella adiacente, con conseguenti modifiche cartografiche in tav. 3/var9 e tav. 4/var9 e in tabella allegata alle N.d.A.;
- stralcio dell'area Rc8 e relativo parcheggio P23 in frazione Peronetto con accorpamento ad adiacente area agricola;
- stralcio dell'area Rc9 con accorpamento funzionale all'adiacente area Rr2 del Castello;
- inserimento di nuova area Re11 classificandola *a capacità insediativa completamente esaurita* (già edificata e ubicata in attuale area agricola) e nuova area Rc12 adiacente sottesa tra via Loranze e l'area Rn8a assoggettata a PEC2 in sostituzione di attuale zona agricola (già edificata), completa di tutte le opere di urbanizzazione primaria;
- ridenominazione dell'area Rr2 a Nord del Castello di Parella in zona Rr4 senza variazione dei riferimenti normativi di attuazione, ex artt. 14 e 15 delle N.d.A., confermando contestualmente la classificazione di Rr2 e il quadro normativo di riferimento per la zona del Castello stesso;
- stralcio dell'attuale area Rc5 con sua nuova destinazione ad area a parcheggio P28 lungo la S.P. n. 222 ad implementare la dotazione di servizi del centro storico;
- traslazione del parcheggio P25 più a sud con contestuale inserimento della vecchia localizzazione in area Rr2, oltre a nuova specifica normativa dell'art. 58 delle N.d.A., con l'introduzione del comma 8 relativo alla facoltà di riplasmazione / rilocalizzazione della relativa superficie nell'ambito della progettazione esecutiva o convenzionata dell'Agriparco;
- specificazione normativa dell'art. 22 delle N.d.A. circa la pertinenzialità esclusiva del parcheggio P26 all'area Pr1;
- correzione di errore materiale consistente nella rimozione dalla tabella B "*Aree per servizi ed attrezzature*" allegata alla N.d.A. delle aree a parcheggio P18 e P19 e già in precedenza stralciate in cartografia di P.R.G. Var. 4/06 strutturale.

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificato dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,

nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

1. ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 26 del 29/11/2018 del Comune di Parella, di adozione della Variante parziale 9/2018:
 - *" ... contiene [in modo incompleto] la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale,"* ed in particolare è priva della locuzione a completamento del citato art. 17, lett. a) nella parte di seguito citata testualmente *"... con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione"*;
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzi *".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
 - **non** attesta la compatibilità con i Piani sovracomunali, come previsto invece dall'art. 17, comma 2 della L.R. 56/1977;
2. ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-831/2008 del 09/06/2008 come integrata e sostituita nella definizione dell'iter procedurale dall'allegato 1 della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, la Variante in oggetto è stata sottoposta a preventiva Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., e trasmessa ai Soggetti con competenza ambientale (SCA);
3. il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), non ha ritenuto di esprimere alcun

parere, mentre risultano formalizzati i pareri del Comune di Colletterto Giacosa e di ARPA;

4. l'Organo Tecnico Comunale, sulla scorta dei pareri acquisiti dai Soggetti con Competenze Ambientali, ha emesso in data 09/08/2018 verbale con parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 09/2018 al P.R.G.C. del Comune di Parella;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/02/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente del Comune di Parella, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 novembre 2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale n. 9/2018 al P.R.G.C., la formulazione di specifiche osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Parella, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, **30 GEN. 2019**

Il Vicesindaco Metropolitano
*Delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema Informativo
e Provveditorato, Protezione Civile, Pianificazione Territoriale
e Difesa del Suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate.*

(Marco Marocco)

